



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Abruzzo

AVVISO

Riapertura dei termini di scadenza

Bando di Concorso per l'ammissione in ospitalità residenziale presso La Casa Albergo Inps "La Pineta" di Pescara

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 233 del 22.11.2021 è stato approvato il bando di concorso per il conferimento delle ospitalità disponibili presso la Casa Albergo INPS "La Pineta" di Pescara;
- che il citato bando ha previsto – art. 4 punto 3 – che *"se alla scadenza del predetto termine, risultano ancora posti disponibili in relazione alle domande presentate, ovvero per rinunce successive, o ancora per mancanza dei requisiti da parte di alcuno dei partecipanti, si procederà con l'avviso di cui all'art. 1 [cfr. art. 1, punto 1, II capoverso]"*;

Richiamato il vigente "Regolamento delle Strutture Sociali destinate a residenze per anziani adottato con determinazione presidenziale n. 130 del 02.08.2017;

RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 6 del 17 gennaio 2022 sono stati riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle domande relativamente al bando di concorso per l'ammissione in ospitalità residenziale presso la Casa Albergo INPS "La Pineta" di Pescara a gestione diretta per la copertura di ulteriori n. 4 posti (n. 4 camere singole).

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS.

Le domande di partecipazione possono essere presentate dai soggetti di cui al predetto ed allegato Bando, **entro 30 giorni dalla su indicata pubblicazione** secondo le modalità previste nelle disposizioni contenute nello stesso che sono integralmente richiamate, ad eccezione del numero di posti disponibili e del termine di scadenza, i quali sono modificati come sopra indicato.

F.to Il Direttore Regionale
Luciano Busacca

BANDO DI CONCORSO

Per l'ammissione in ospitalità residenziale presso la Casa Albergo "La Pineta" di Pescara a gestione diretta.

Per i pensionati INPS - Gestione Dipendenti Pubblici e i pensionati di altri Enti e Amministrazioni Pubbliche iscritti al Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per effetto del DM 7 marzo 2007, n. 45 e loro coniugi conviventi.

Tra i pensionati INPS - gestione dipendenti pubblici- rientrano tutti i titolari di pensione a carico di tale gestione, quale che sia la sua tipologia (diretta-indiretta-di reversibilità).

Indice

Premessa

Art. 1 Oggetto del concorso

Art. 2 I beneficiari

Art. 3 Tutor

Art. 4 La domanda di partecipazione al concorso

Art. 5 Visita e documentazione

Art. 6 Attestazione ISEE

Art. 7 Graduatorie

Art. 8 Ammissione alla Casa Albergo

Art. 9 Contributo a carico dell'Ospite

Art. 10 Riduzione del contributo a carico dell'ospite

Art. 11 Accertamenti e sanzioni

Art. 12 Durata e risoluzione del rapporto di ospitalità

Art. 13 Istanze di riesame e ricorsi

Art. 14 Informazioni

Art. 15 Responsabile del procedimento

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 463 del 28 luglio 1998, l'INPS Direzione Regionale Abruzzo indice un concorso per l'ammissione in ospitalità residenziale presso la propria Casa Albergo a gestione diretta "La Pineta" di Pescara.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO

1. Sono messi a concorso posti in ospitalità residenziale presso la Casa Albergo "La Pineta" di Pescara nei limiti dei posti disponibili al momento della domanda.

Alla data di pubblicazione del presente Bando i posti disponibili risultano essere i seguenti: n.13 stanze singole e n. 4 stanze doppie per complessivi n. 21 posti. Degli eventuali posti che si venissero a rendere disponibili, dopo la chiusura dei termini di cui al successivo art. 4 del presente bando, verrà data comunicazione, con atto del Direttore regionale, mediante apposito avviso sul sito www.inps.it con il quale saranno riaperti i termini di presentazione delle domande, fermo restando la graduatoria di quelle precedentemente presentate.

2. Le regole afferenti all'ospitalità residenziale presso la Casa Albergo a gestione diretta sono disciplinate dal *Regolamento delle strutture sociali e residenze per anziani* di cui alla Determinazione Presidenziale n. 130 del 2/08/2017 che fa parte integrante del presente Bando (Allegato n. 1).

3. L'ammissione in ospitalità residenziale assicura all'ospite il seguente trattamento:

- a) uso della camera assegnata, singola o doppia, completamente arredata e dotata di servizi;
- b) servizio di ristorazione;
- c) uso della biancheria da camera e da sala;
- d) servizio di lavanderia e stireria della sola biancheria personale, secondo le modalità stabilite dalla Direzione della Casa Albergo;
- e) utilizzo dei locali, degli spazi comuni e delle attrezzature

destinate alle attività ricreative e culturali;

f) assistenza sociale, dietetica, infermieristica e religiosa. L'assistenza medica, generica e geriatrica, è assicurata limitatamente ad alcune ore, giornaliere o settimanali, fatte salve le prestazioni medico-generiche e specialistiche che la legge pone a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

g) utilizzazione di locali comuni, se disponibili, per servizi vari a diretto carico degli ospiti.

Art. 2 BENEFICIARI

1. Possono partecipare al concorso i pensionati INPS - Gestione Dipendenti Pubblici- e i pensionati di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche iscritti al Fondo Credito e Attività Sociali per effetto del DM 7 marzo 2007, n. 45 e loro coniugi, o i conviventi ai sensi della L.76 del 20/05/2016 o gli uniti civilmente. Tra i pensionati INPS - gestione dipendenti pubblici - rientrano tutti i titolari di pensione a carico di tale gestione, quale che sia la sua tipologia (diretta-indiretta-di reversibilità).

2. I richiedenti devono essere in situazione di completa autosufficienza psicofisica ed essere esenti da forme morbose che rendano la loro permanenza incompatibile con la vita comunitaria.

3. La condizione di autosufficienza è accertata, nella fase istruttoria della domanda, come indicato all'art.5, da apposita Commissione medico-amministrativa denominata "Unita di Valutazione Geriatrica", composta dal Dirigente responsabile della Casa Albergo e da due medici dell'INPS.

4. La condizione di autosufficienza dovrà essere confermata

attraverso controlli disposti dalla Direzione della Casa Albergo o richiesti dalla stessa Unità di Valutazione Geriatrica, con periodicità possibilmente annuale e ogni qualvolta si ravvisi la necessità di verificare la sussistenza del requisito.

5. I richiedenti il beneficio devono non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

6. I richiedenti il beneficio non devono, altresì, essere stati destinatari di provvedimento emesso in passato dalla Direzione della Casa Albergo di risoluzione del rapporto di ospitalità ai sensi degli artt. 11 e 12 del presente Bando.

7. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2, 5 e 6 è condizione indispensabile per la presentazione della domanda e per il mantenimento del diritto all'ospitalità.

Art. 3 - TUTOR

1. Il beneficiario provvede ad indicare un proprio tutor (familiare o terzo), quale referente della Casa Albergo per tutte le esigenze di carattere sanitario ed economico a cui non possa assolvere in prima persona.

2. Il tutor si impegna formalmente ad assicurare il pagamento della quota di contributo cui l'ospite non possa assolvere direttamente. Il tutor si obbliga, altresì, a cooperare con la Direzione della Casa per assicurare con la massima tempestività possibile, e comunque entro il termine massimo indicato dall'art. 9 del presente bando, la puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dalla conclusione del rapporto; a tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'ingresso dell'ospite nella struttura, versa a titolo di deposito cauzionale infruttifero una mensilità della retta. La stessa verrà restituita in occasione

dell'effettiva conclusione del rapporto di ospitalità.

3. La designazione del tutor, sottoscritta dallo stesso per accettazione, è condizione per il mantenimento del diritto all'ospitalità.

Art.4 - LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario, da parte del soggetto richiedente, il possesso di un PIN/SPID, utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto.

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, pena il rigetto della stessa, accedendo dalla home page del sito istituzionale www.inps.it e seguendo il percorso di seguito indicato: Prestazioni e servizi -> Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati.

Successivamente, accedendo all'area riservata, è possibile effettuare le successive scelte:

a) Naviga per area tematica ->Attività sociali

-> Ospitalità residenziale - domanda;

b) per ordine alfabetico -> -> Ospitalità residenziale - domanda;

c) per tipologia di servizio -> Domande -> Ospitalità residenziale - domanda -> Accedi al servizio.

3. La procedura per l'acquisizione delle domande sarà attiva dalle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione del bando, fino alle ore 12.00 del trentesimo giorno ulteriormente successivo. Se alla scadenza del predetto termine, risultano ancora posti

disponibili in relazione alle domande presentate, ovvero per rinunce successive, o ancora per mancanza dei requisiti da parte di alcuno dei partecipanti, si procederà con l'avviso di cui all'art. 1.

Art. 5 VISITA E DOCUMENTAZIONE

1. In sede di visita per la verifica circa il possesso del requisito della completa autosufficienza psicofisica, il richiedente dovrà presentare alla Commissione di cui all'art. 2, comma 3, a pena di non ammissione all'ospitalità, la sottoelencata documentazione in originale:

a) Scheda sanitaria, redatta a cura del medico curante sull'apposito modello, estratto dal sito INPS all'indirizzo www.inps.it seguendo il percorso "Home > Welfare, assistenza e mutualità > Concorsi welfare, assistenza e mutualità > Bandi nuovi". (Allegato 2).

b) Gli Ospiti ammessi, al momento dell'ingresso, dovranno essere in regola con le regole in materia di green pass e vaccinazione anti COVID-19.

c) Modulo di designazione del Tutor, redatto sull'apposito modello estratto dal sito INPS all'indirizzo www.inps.it seguendo il percorso: "Home > Welfare, assistenza e mutualità > concorsi welfare, assistenza e mutualità > Bandi nuovi". (Allegato 3).

2. La data di effettuazione della visita verrà comunicata all'interessato direttamente dalla Direzione della Casa Albergo almeno 5 giorni prima della predetta data. In caso di mancata presentazione alla visita, per giustificato motivo, verrà fissata e comunicata una seconda data utile. La mancata presentazione dell'interessato all'ulteriore visita comporterà l'esclusione dal concorso.

4. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, use o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno

nelle sanzioni penali previste dalle vigenti normative fermo restando l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 6 ATTESTAZIONE ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (CAF, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è necessaria per determinare il posizionamento in graduatoria e il contributo a carico dello stesso, così come descritto negli articoli 7 e 9. L'utente, pertanto, dovrà richiedere la certificazione ISEE.
3. L'Istituto non assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di errori all'interno della medesima attestazione.
4. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Art. 7 - GRADUATORIE

1. La Direzione della Casa Albergo "La Pineta " di Pescara provvede all'elaborazione di una graduatoria per gli ospiti singoli, di una distinta graduatoria per gli ospiti in camera doppia uso singola e di una specifica graduatoria per gli ospiti coniugi/conviventi/uniti civilmente in camera doppia.
2. L'ordine in graduatoria verrà determinato dalla somma dei seguenti punteggi previsti per ogni parametro di valutazione, così come definiti dalla

Determinazione Presidenziale n. 130 del 02 agosto 2017:

a) Età del richiedente al momento della presentazione della domanda

fino ad anni 65 punti 0,5
anni da 66 a 67 punti 1
anni da 68 a 69 punti 1,5
anni da 70 a 71 punti 2
anni da 72 a 73 punti 2,5
anni da 74 a 75 punti 3
anni da 76 a 77 punti 3,5
anni da 78 a 79 punti 4
anni da 80 a 81 punti 4,5
anni da 82 ed oltre punti 5

In caso di ospiti coniugi, si tiene conto dell'età del coniuge più anziano.

b) Condizioni economiche

indicatore ISEE fino ad euro 8.000,00 punti 5
indicatore ISEE da € 8.000,01 a 16.000,00 punti 4
indicatore ISEE da € 16.000,01 a 24.000,00 punti 3
indicatore ISEE da € 24.000,01 a 30.000,00 punti 2
indicatore ISEE oltre € 30.000,01 punti 1.

C) Condizioni abitative alloggio non idoneo (previa attestazione da parte di Enti pubblici competenti, ASL e/o Comune) o sfratto esecutivo in corso punti 3.

D) Situazione familiare

vive da solo punti 5
vive con familiari punti 2

vive in altro istituto di ricovero punti 1

3. In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti, sarà attribuita priorità in graduatoria al concorrente più anziano.
4. In caso di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali, il Direttore Regionale Abruzzo potrà deliberare l'ammissione indipendentemente dall'osservanza dell'ordine di classificazione in graduatoria.
5. Le graduatorie verranno approvate dal Direttore Regionale Abruzzo e pubblicate sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata alla prestazione.
6. La graduatoria resta in vigore sino al suo completo scorrimento.
7. Nel periodo di vigenza della graduatoria è possibile procedere allo scorrimento della stessa a seguito di risoluzione o decadenza dal rapporto di ospitalità degli aventi diritto. Gli scorrimenti saranno effettuati a cura della Direzione della Casa Albergo e comunicati agli interessati con le stesse modalità di cui al successivo comma 8, nonché alla Direzione Regionale Abruzzo.
8. Gli esiti del concorso verranno comunicati a tutti i vincitori mediante raccomandata A/R da parte della Direzione della Casa Albergo, da inviarsi al recapito fornito dall'interessato all'atto della presentazione della domanda. È altresì possibile rendere tali comunicazioni in modo telematico a mezzo di comunicazione PEC se indicata agli atti.

Art. 8 - AMMISSIONE ALLA CASA ALBERGO

1. Entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, i vincitori, o coloro che subentrano a seguito di scorrimento delle graduatorie, dovranno confermare, a pena di decadenza, alla Direzione della Casa Albergo la propria disponibilità tramite racc. A/R o PEC se indicata agli

atti.

L'ammissione alla Casa Albergo è disposta con provvedimento della Direzione della Struttura.

2. La Direzione della Casa Albergo comunicherà all'interessato, con lettera raccomandata, anticipata via e-mail, l'ammissione all'ospitalità presso la Casa Albergo medesima, indicando, altresì, la data di inizio dell'ospitalità e fornendo notizie circa gli adempimenti preventivi. E' altresì possibile rendere tali comunicazioni in modo telematico a mezzo di comunicazione PEC se indicata agli atti.

3. Gli ammessi all'ospitalità dovranno, a pena di decadenza, prendere possesso della stanza assegnata alla data indicata, salvo brevi proroghe da concordare, per giustificati motivi, con la Direzione della Casa.

4. La mancata presentazione alla Casa Albergo entro i venti giorni successivi alla data indicata nella comunicazione di cui al comma 3, comporterà la decadenza dal diritto e l'assegnazione del beneficio al richiedente successivo indicato in graduatoria.

5. Gli ospiti ammessi dovranno altresì presentare alla Direzione della Casa Albergo l'attestazione della ASL di avvenuta vaccinazione anti COVID-19 e dovranno essere in regola con le norme vigenti in materia di green pass.

6. Il provvedimento di ammissione verrà confermato o meno all'aspirante beneficiario dalla Direzione della Casa Albergo dopo un semestre ininterrotto di permanenza. Detto periodo è necessario all'ospite per verificare la propria adattabilità al contesto e alla Direzione della Casa Albergo per valutare l'idoneità alla vita comunitaria e l'osservanza del Regolamento delle Strutture Sociali destinate a residenza per anziani.

7. Entro quindici giorni precedenti l'accesso alla Casa Albergo, l'ospite provvederà a versare una somma corrispondente ad una mensilità di

contributo, a titolo di deposito cauzionale infruttifero. La stessa verrà restituita all'interessato o agli aventi causa, previa regolarizzazione di eventuali pendenze con l'amministrazione della Casa, all'atto della cessazione del rapporto di ospitalità.

8. L'ospitalità nella Casa Albergo è soggetta alle norme contenute nel citato regolamento delle Strutture Sociali e a quelle di cui al presente avviso.

Art. 9 - CONTRIBUTO A CARICO DELL'OSPITE

1. L'ospitalità a presso la Casa Albergo prevede, a carico dell'ospite, un contributo mensile di partecipazione alle spese, individuate, ai sensi della Determinazione Presidenziale n. 130 del 02 agosto 2017, secondo le fasce di Indicatore ISEE di seguito indicate:

Fasce ISEE	Contributo mensile a carico dell'ospite con sistemazione in stanza singola
da 0 ad € 8.000,00	6% del valore dell'ISEE certificato
da € 8.000,01 a € 20.000,00	€ 480,00+2,40 % sulla quota eccedente € 8.000 ,00 di ISEE certificato
da € 20 .000 ,01 ad € 35.000,00	€ 768,00 +2,50 % sulla quota eccedente € 20. 000,0 0 del valore dell'ISEE certificato
da € 35.000,01	€ 1.160,00

Il contributo mensile, come sopra determinato, è incrementato del 30%, a carico dell'Ospite che è sistemato in una camera doppia-uso-singola; mentre, è ridotto invece, nella misura del 15%, per

ciascuno dei due ospiti che occupano, insieme, una camera doppia.

2. Nel caso in cui si renda disponibile una camera singola, prima di procedere all'assegnazione al 1° in graduatoria in attesa di ammissione, verrà data possibilità all'ospite che, eventualmente, occupi la stanza doppia ad uso singola, di optare per la stanza singola resasi disponibile; in caso di più ospiti nella stessa condizione, tale possibilità verrà attribuita a quello con valore ISEE di riferimento più basso.

Nel caso si renda disponibile una richiesta di stanza doppia a seguito di nuova domanda o di scorrimento della graduatoria d'ingresso, su richiesta della Direzione la stanza doppia ad uso singolo deve essere rilasciata quanto prima e gli ospiti sistemati in stanza doppia o in stanze singole sulla base delle disponibilità.

3. II contributo a carico dell'ospite potrà subire variazioni nel corso degli anni, in relazione all'entità dell'indicatore ISEE del beneficiario o dell'aggiornamento deciso dall'Istituto, così come previsto dall'art. 10, comma 3, del citato regolamento delle Strutture Sociali.

4. II contributo a carico dell'ospite dovrà essere versato tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento del contributo verranno comunicate dalla Direzione della Casa Albergo.

5. Per gli anni successivi a quello di ammissione alla Casa Albergo, è obbligatorio, entro il mese di luglio, elaborare la suddetta attestazione ISEE (presso uno sportello INPS o Ente convenzionato), in base alla quale adeguare eventualmente il valore del contributo a decorrere dal successivo mese di settembre.

6. In caso di mancato pagamento del contributo a carico dell'ospite,

entro la data di cui al comma 4, il Direttore della Casa Albergo provvederà a notificare all'interessato, ovvero al tutor, un avviso con la richiesta di pagamento della retta insoluta e l'assegnazione di un termine di 15 giorni dalla notifica, entro il quale provvedere al pagamento medesimo.

L'inutile decorso del predetto termine comporterà l'applicazione di una penale come di seguito indicata:

- a) € 5,00 per ogni giorno di ritardo successive al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE fino a 8.000,00);
- b) € 10,00 per ogni giorno di ritardo successive al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 8.000,01 a 16.000,00);
- c) € 15,00 per ogni giorno di ritardo successive al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 16.000,01 a 24.000,00);
- d) € 20,00 per ogni giorno di ritardo successive al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE da 24.000,01 a 30.000,00);
- e) € 25,00 per ogni giorno di ritardo successive al decorso del termine di cui all'avviso (indicatore ISEE oltre 30.000,00).

L'importo della penale, come individuate dal comma 6, viene raddoppiato in caso di contributo per ospiti coniugi.

6. La mancata notifica dell'avviso, di cui al comma 6, determina l'inapplicabilità delle penali ivi previste.

Art. 10- RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'OSPITE

1. L'ospite può assentarsi dalla Casa per uno o più giorni informando della circostanza la Direzione della Casa Albergo, sin dal primo giorno di assenza prevista.
2. Fino al 15° giorno di assenza continuativa, l'ospite è tenuto al pagamento dell'intero contributo a suo carico. A decorrere dal 16° giorno di assenza e fino ad un massimo di 40 giorni, verrà effettuata una riduzione del contributo medesimo pari al 30% per ogni giornata di assenza.
3. La mancata comunicazione dell'assenza comporta il pagamento del contributo nella misura intera.
4. In caso di ritardata comunicazione dell'assenza, il 16° giorno utile per la riduzione del contributo a carico dell'ospite decorrerà dalla data di ritardata comunicazione.
5. Il beneficio della riduzione del contributo pari al 30%, di cui al comma 2, e in ogni caso riconosciuto in favore dell'ospite ricoverato in strutture sanitarie, dal primo giorno di ricovero alla dimissione. La riduzione del contributo pari al 30% è, altresì riconosciuta a favore dell'ospite che effettui un ciclo di cure termali o climatiche, dal primo giorno di assenza e fino al termine del ciclo di cura.

Art. 11 – ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. Ai sensi degli artt. 71, comma 1 e 43, comma 2, del D.P.R. 445/2000, l'Istituto eseguirà idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, e procederà ad accertamenti d'ufficio attraverso le proprie banche dati.

Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenuti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste.

2. Ai sensi dell'art. 34, comma 5 e 6, della L. 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà all'esclusione dal concorso e dichiarerà la decadenza del beneficio eventualmente conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere, salvo, in quest'ultimo caso, l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 12 - DURATA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI OSPITALITA'

1. L'ospitalità presso la Casa Albergo è a tempo indeterminato.
2. II rapporto di ospitalità è risolto:
 - a) in caso di dimissioni volontarie dell'ospite;
 - b) con provvedimento del Direttore della Casa Albergo, per il mancato rispetto delle norme di cui al Regolamento delle Strutture Sociali; in caso di mancata esecuzione del provvedimento di dimissione da parte dell'ospite, necessariamente coadiuvato dal tutor designato, entro il termine massimo di 20 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, o del termine ulteriormente prorogato a insindacabile giudizio della Direzione della Casa Albergo, si procederà alla segnalazione del caso ai servizi sociali e qualora il caso lo richieda si richiederà la collaborazione dell'avvocatura INPS ad azioni di giudizio a tutela dell'Istituto; per tutto il periodo

temporale intercorrente tra la data di adozione del provvedimento di risoluzione e l'esecuzione dello stesso, il contributo è dovuto sulla base della tariffa massima;

c) per il venir meno dei requisiti elencati all'art. 2, commi 2 e 5;

d) per il venir meno dell'impegno assunto dal tutor, di cui all'art. 3;

e) per il protrarsi, oltre i 60 giorni dalla scadenza, di situazioni debitorie a carico dell'ospite, a qualsiasi titolo determinatesi, per un importo equivalente a due mensilità di contributo dovuto;

f) per l'abbandono della Casa Albergo da parte dell'ospite, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a due mesi, anche nel caso in cui venga regolarmente corrisposto il contributo dovuto a carico dell'ospite medesimo.

3. I posti che risulteranno disponibili, a seguito di risoluzione o decadenza dal rapporto di ospitalità, saranno assegnati, ai sensi dell'art. 7, comma 7 ovvero mediante avviso di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 13 - ISTANZE DI RIESAME E RICORSI

1. Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate o inoltrate tramite raccomandata, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito Internet dell'Istituto, alla Direzione della Casa Albergo "La Pineta" di Pescara.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di L'Aquila.

ART. 14 – INFORMAZIONI

1. Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center al numero Verde 803 164, il servizio è gratuito da rete e fissa, ovvero il numero 06 164164 da cellulare, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.
2. Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
3. È altresì disponibile un servizio telefonico presso la Casa Albergo "La Pineta", dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri telefonici 085.693320, 085.67052 ovvero 085.61620 (centralino) per tutta la durata del termine di presentazione delle domande.

Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dott. Savino D'Elcio Di Chio, quale Direttore pro tempore della Casa Albergo La Pineta.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente avviso pubblico, si rinvia alle norme contenute nel *Regolamento delle Strutture Sociali destinate a residenze per anziani* citato all'art. 1 del Bando.

Firmato digitalmente da

Luciano Busacca**C = IT**